CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONCINOE IL COMUNE DI CREMA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DISONCINO SITA IN FRAZIONE GALLIGNANO

L'anno duemilaundici, addì del mese dinella residenza municipale del
COMUNE di SONCINO
TRA
II Sig. PEDRETTI FRANCESCO nato a Casaletto di Sopra il 31/8/1/951 Sindaco del
Comune di Soncino, il quale agisce nell' interesse ed in rappresentanza del Comune di
Soncino, con sede in Piazza Garibaldi n. 1, P.IVA 00177340197 ai sensi del vigente
Statuto Comunale,
E ()
Il Sig BRUTTOMESSO BRUNO, nato a ilililil
del Comune di Crema , il quale agisce nell'interesse ed in rappresentanza del COMUNE di
Crema con sede inP.IVA,ai sensi del vigente Statuto Comunale,
PREMESSO CHE:

- Il Comune di Soncino, con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2009 ha esercitato il diritto di prelazione per l'esercizio della sede farmaceutica n. 3 di SONCINO,frazione Gallignano, istituita a seguito della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche (con DGR N. VIII/010193 del 23/9/2009;
- II COMUNE di Soncino con delibera della Ciunta Comunale 70 del 19.11.2011, intendendo individuare un modello gestionale per la conduzione della citata Farmacia comunale improntato ai principi di efficacia efficienza ed economicità, ha formalmente richiesto la collaborazione per la gestione della citata Farmacia al Comune di Crema per il tramite della propria Azienda Farmaceutica Municipalizzata così come previsto dall'art.9 della legge 475/1968;
- il COMUNE di Soncino intende stipulare una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 con il Comune di Crema per lo svolgimento in modo coordinato del proprio servizio farmaceutico conferendone la gestione all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema:
- la scelta di stipulare una convenzione per il conferimento all'Azienda Speciale del Comune di Crema della gestione della Farmacian. 3 del Comune di Soncino consente di aumentare il fatturato dell'Azienda e di garantire ai cittadini di entrambi i comuni servizi di qualità a prezzi sempre più contenuti ed in linea con quelli di mercato;
- i rapporti tra il Comune di Soncino e l' Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema dovranno essere regolati da un contratto di servizio che ha lo scopo di predeterminare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della Farmacia e fissare gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Soncino titolare dell'esercizio della Farmacia;
- detta convenzione dovrà tenere così conto delle logiche del servizio pubblico e sociale che la Farmacia comunale deve svolgere, atteso che lo scopo preminente della medesima secondo l'ordinamento vigente, non è solo quello di concorrenza e di mercato ma della socialità, così come previsto nello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema;
- lo statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema all'art. 4 consente all'Azienda di estendere l'attività sul territorio di altri comuni ai sensi ex-art. 5 del D.P.R. 902/86;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del il Comune di Crema ha stabilito di:
 - autorizzare l'estensione dell'attività della propria Azienda speciale al territorio del Comune di Soncino;

- autorizzare la stipula di una convenzione con il Comune di Soncino al fine di svolgere in modo coordinato la gestione del servizio farmaceutico di quest'ultimo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - ACCORDO CONVENZIONALE

I comuni di Soncino e di Crema convengono di svolgere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 902/86 e all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la gestione in modo coordinato della Farmacia comunale del Comune di Soncino mediante l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema.

L'affidamento della gestione del servizio farmaceutico all'l'Azienda speciale del Comune di Crema non comporta la cessione della titolarità della Farmacia da parte del Comune di Soncino.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Scopo della convenzione è la gestione della Farmacia comunale n.3del Comune di Soncinoda parte dell'Azienda speciale secondo i principi di efficienza, professionalità, sviluppo, flessibilità ed economicità con conseguenti vantaggi per la collettività.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Soncino ed il COMUNE di Crema preordinati all'affidamento all'I'Azienda Speciale del Comune di Crema della gestione della Farmacia comunale di cui è titolare il Comune di SONCINO. Il Servizio comprende:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari secondo lo scopo sociale dell'l'Azienda:
- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietettici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- c) l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e sanitari;
- d) l'effettuazione di test diagnostici;

Eventuali nuovi servizi e o condizioni verranno disciplinati con separati accordi tra il Comune di Soncino e l'l'Azienda. Tali servizi dovranno essere accessori o complementari o comunque connessi al servizio farmaceutico.

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la Farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per ressuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 5 - CONTRATTO DI SERVIZIO

I rapporti na il Comune di Soncino e l'Azienda Speciale saranno regolati da apposito Contratto di Servizio da stipularsi prima dell'inizio del servizio medesimo, il cui schema sarà approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di anni tre più tre rinnovabili con atto formale.

ART. 7 – VERIFICHE PERIODICHE

I rappresentanti del Comune di Soncino, del Comune di Crema e dell'l'Aziendasi riuniranno di norma ogni 6 mesi, o in via straordinaria su richiesta di una delle parti, per verificare l'andamento della gestione e l'attuazione della convenzione.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

Per quanto concerne i rapporti finanziari saranno anch'essi regolati nel contratto di servizio.

ART. 9 AMBITO TERRITORIALE

Il servizio farmaceutico è svolto dall'l'Azienda nel territorio del Comune di Soncino in locali individuati dall'Azienda Farmaceutica con il benestare del Comunestesso ed è rivolto ad bacino di utenza di circa n. 1500 abitanti.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune di Soncino di Comunedi Crema da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

E' fatto divieto all' l'Azienda di sub affidare, anche parziamente, la gestione del Servizio di cui verrà istituzionalmente incaricata, salvo espresso consenso del Comune di Soncino.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

COMUNE DI SONCINO – IL SINDACO – Pedretti Francesco

COMUNE DI CREMA

IL SINDACO – Bruttomesso Bruno____